

TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

r.g. 2/2019

Il Tribunale di Massa, in persona del Dott. Alessandro Pellegrì, Giudice delegato, nella procedura di sovraindebitamento n. 2/2019 formulata dalla sig.ra Marchi Mara (c.f.:MRCMRA75C53D629K), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Andreani, con gestore della crisi Dott.ssa Paola Tongiani e Dott. Simone Guido Pelliccia, nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi (d'ora in poi OCC) istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26 settembre 2019,

ha emesso il seguente

DECRETO

- Rilevato che, con ricorso depositato in data 05/04/2019, la sig.ra Marchi Mara proponeva una ristrutturazione dei propri debiti personali attraverso il piano del consumatore e con decreto del 03/05/2019 il procedimento è stato dichiarato aperto;
- Ritenuto che parte ricorrente è un “consumatore” ai sensi dell’art. 6 c. 2, lett. b) L. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012, trattandosi di persona fisica che ha assunto debiti ed obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa (dipendente comunale);
- Ritenuto che l’istante versi in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6 comma 2 L. 3/2012 e successive modificazioni;
- Rilevato che la proposta di piano del consumatore è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, L. 3/2012 nonché dalla relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dai professionisti nominati con funzioni di OCC;
- Osservato che il piano del consumatore presentato ha durata di 36 mesi e prevede quanto segue:
 - a) messa a disposizione di tutte le entrate della Ricorrente (reddito netto annuo di euro 18.600,00; contributo GSE di euro 1.200,00);
 - b) impegno mensile del sig. GIOVANNONI – compagno - per euro 700,00 per i



primi 18 mesi dall'omologa del piano;

- c) pagamento al 100% dei crediti assistiti da prededuzione in 18 rate mensili a partire dalla data dell'omologa;
- d) sospensione del pagamento delle rate di mutuo del Creditore ipotecario per dodici mesi successivi all'omologazione del piano, con pagamento degli interessi convenzionali maturati alla scadenza del dodicesimo mese;
- e) pagamento integrale del creditore ipotecario, secondo quanto contrattualmente previsto nel contratto di mutuo e nel relativo piano di ammortamento alla scadenza della moratoria annuale, ossia dal tredicesimo mese successivo all'omologazione;
- f) pagamento integrale dei creditori prededuttivi entro i primi 18 mesi dall'omologazione del piano;
- g) pagamento dei creditori privilegiati nel termine di 36 mesi dall'omologazione del piano;
- h) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 23% nel termine di 36 mesi dall'omologazione del piano;
- i) pagamento delle spese di sussistenza della propria famiglia per tutta la durata del piano con l'importo massimo mensile di euro 700,00;

– Rilevato che l'attestazione di fattibilità del piano appare adeguatamente e convincentemente motivata dai Gestori nella relazione particolareggiata, tenuto conto che la fonte di reddito della sig.ra Mara Marchi è certa (dipendente a tempo indeterminato del Comune di Fivizzano) così come il contributo GSE, che a queste fonti di reddito si aggiunge l'apporto da parte del Sig. Giovannoni, compagno, per i primi 18 mesi (a sua volta dipendente a tempo indeterminato), nonché tenuto conto che il piano prevede pagamenti entro un termine breve di 36 mesi con modalità di esecuzione a garanzia dei creditori;

– Rilevata l'idoneità dello stesso piano al pagamento integrale dei creditori prededuttivi e privilegiati e dei creditori chirografari nella misura del 23%, come attestato nella relazione particolareggiata;

– Rilevato che la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, indicata dal piano proposto, è espressamente prevista dal legislatore al novellato art. 8 comma 1 bis L. 3/2012 così come modificato dal D.L.



137/2020 convertito con L. 176/2020 ed è, quindi, del tutto ammissibile (ammissibilità già confermata anche da giurisprudenza di merito prevalente - cfr. Trib. Napoli Nord 16.03.2021; Trib. Verona 4.02.2021; Trib. Benevento 26.01.2021; Trib. Napoli 3.04.2020; Grosseto 11.11.2019, 9.05.2017; Trib. Monza 26.07.2017; Trib. Livorno 17.05.2017);

– Constatato dalla documentazione in atti e dalla relazione particolareggiata che, nel caso in esame, sussiste: (i) lo stato di sovraindebitamento della Ricorrente; (ii) l'assenza di atti in frode ai creditori; (iii) l'assenza di colpa grave, malafede o frode nell'assunzione delle obbligazioni, e l'esistenza della meritevolezza del sovraindebitato;

– Considerato che non risultano essere state espresse contestazioni alla proposta, alla relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012 e, in particolare, alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

– Dato atto in ogni caso che da quanto risulta dalla relazione particolareggiata il piano permette la migliore soddisfazione dei creditori anche rispetto all'alternativa liquidatoria e che quindi in ogni caso sarebbe più conveniente rispetto a quest'ultima;

– Ritenuto, quindi, che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12bis L. 3/2012

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis, L. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato dalla sig.ra Mara Marchi (c.f.:MRCMRA75C53D629K)

DISPONE

che la ricorrente effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nella "proposta di piano del consumatore" depositato in atti;

ATTRIBUISCE

ai professionisti nominati con funzioni di O.C.C. gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 comma 2, L. 3/2012, invitandoli a riferire semestralmente al Giudice sulla corretta esecuzione del piano;

ORDINA

a spese della ricorrente, la trascrizione del presente decreto di omologa presso la competente Agenzia del Territorio della Provincia di Massa Carrara sull'immobile di proprietà della debitrice sito in Loc. Monzone, Fivizzano (MS), via Chiesa n. 48, censito presso NCEU del Comune di Fivizzano al Foglio 158, Part.IIa 404, Sub. 5 e al Foglio 158, Part.IIa 752, Sub. 1;



ORDINA

che il presente decreto sia pubblicizzato, a spese della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Massa nell'apposita sezione.

Si comunichi.

Massa, 14.05.2021

Il Giudice

Dott. Alessandro Pellegrini

